ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Art. 7 (Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza)

Documentazione di distretto 1. Presso ogni distretto, e' curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti. 2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per l'assistenza domiciliare in ordine alfabetico.

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 novembre 1990, cambiato prima di entrare in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314
Partizione	Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-314-1990/accordo-collettivo-nazionale-medici-di-medicina-generale-all-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it